



Istituto Nazionale Previdenza
Sociale
Direzione regionale Veneto



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DEL VENETO

INAIL

DIREZIONE REGIONALE VENETO

**Alle Direzioni Provinciali del
Lavoro del
VENETO**

**Alle Sedi INPS del
VENETO**

**Alle Sedi INAIL del
VENETO**

OGGETTO: Collaborazioni familiari.

Viste le criticità emerse in relazione all'inquadramento dei rapporti di lavoro in oggetto, queste Direzioni Regionali ritengono opportuno fornire le seguenti indicazioni operative.

A) FAMILIARI NON DENUNCIATI

1) Accertamento della natura autonoma o subordinata della prestazione.

L'organo di vigilanza dovrà innanzitutto accertare la natura autonoma o subordinata della prestazione resa dai familiari dell'imprenditore, sulla scorta dell'eventuale ricorrenza degli elementi sintomatici che consentono la qualificazione della rispettiva tipologia lavorativa.

2) Occasionalità o abitualità e prevalenza.

Qualora venga riconosciuto il carattere autonomo dell'attività lavorativa concretamente posta in essere dal collaboratore, si dovrà verificare il carattere "occasionale" o "abituale e prevalente" della prestazione: nella prima ipotesi sarà sufficiente per il datore di lavoro effettuare gli adempimenti previsti dal DPR n. 1124/65 – ove ne ricorrano i presupposti – mentre nel caso in cui vengano accertati i requisiti dell'abitualità e della prevalenza, oltre all'iscrizione all'Inail, sorgerà anche l'obbligo contributivo all'Inps.

3) **Maxisanzione.**

Qualora sia asseverato il carattere autonomo della collaborazione familiare non può trovare applicazione la maxisanzione per lavoro nero, che alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 183/2010 può essere irrogata, come evidenziato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38/2010, esclusivamente con riferimento “ai lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” o per le altre tipologie di rapporto per le quali non è previsto tale adempimento (quali ad es. il lavoro accessorio e le prestazioni rese dai soggetti di cui all’art. 4, comma 1, n. 6 e 7 del DPR n. 1124/1965), qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti formalizzati nei confronti della pubblica amministrazione, idonei a comprovare la regolarità del rapporto. Ne consegue che nell’ipotesi in cui vengano trovati intenti al lavoro familiari dell’imprenditore (coniuge, figli parenti, affini affiliati e affidati del datore di lavoro), solo ove sussista il requisito della subordinazione e non sia stata effettuata la comunicazione di cui all’art. 23 del DPR n. 1124/1965, il personale ispettivo procederà ad irrogare la maxisanzione per lavoro nero.

4) **Sospensione dell’attività imprenditoriale.**

Per quanto attiene, invece, il computo della percentuale necessaria ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione, si ricorda che nella circolare ministeriale n. 33 del 2009 viene espressamente precisato che per “lavoratore occupato si intende qualsiasi prestatore di lavoro, anche autonomo, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata (es. collaboratore familiare, socio lavoratore, associato in partecipazione, etc.). Ciò premesso, anche i collaboratori familiari andranno necessariamente computati nella percentuale stabilita dalla legge.

B) FAMILIARI DENUNCIATI

5) **Familiari inquadrati come lavoratori subordinati.**

I familiari dell’imprenditore che collaborano nell’impresa sono ordinariamente inseriti come collaboratori familiari. Qualora vengano invece assunti come lavoratori subordinati, si raccomanda a tutto il personale ispettivo verificare in concreto la correttezza dell’inquadramento praticato e di procedere all’eventuale disconoscimento dei relativi rapporti di lavoro solo all’esito di un approfondito accertamento della carenza degli indici sintomatici della subordinazione, non soccorrendo in proposito il mero richiamo alla presunzione di gratuità elaborata dalla giurisprudenza in tema di prestazioni lavorative effettuate tra familiari conviventi, tenuto conto che anche la collaborazione familiare è pur sempre un rapporto a titolo oneroso.

*Il Direttore Regionale Inps
Antonio Pone*

*Il Direttore Regionale del
Lavoro
Michele Monaco*

*Il Direttore Regionale Inail
Elda Ferrari*